

IT



COMMISSIONE EUROPEA
DG Concorrenza

Caso M.7816 - EGP / F2I / JV

Il testo in lingua italiana è il solo disponibile e facente fede.

**REGOLAMENTO (CE) n. 139/2004
SULLE CONCENTRAZIONI**

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b) NON OPPOSIZIONE
data: 07/12/2015

***In formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento
n.32015M7816***



Nella versione pubblicata di questa decisione sono state omesse alcune informazioni ai sensi dell'art. 17(2) del Regolamento del Consiglio (CE) N. 139/2004 riguardante la non divulgazione di segreti professionali ed altre informazioni riservate. Le omissioni sono dunque così evidenziate [...]. Laddove possibile, l'informazione omessa è stata sostituita dall'indicazione di una scala di valori o da una indicazione generale.

Brussels, 07/12/2015
C(2015) 9008 final

VERSIONE PUBBLICATA

PROCEDURA DI
CONCENTRAZIONE

Alle parti notificanti:

Egregio Signore, Gentile Signora,

Oggetto: Caso M.7816 – EGP/ F2i/ JV

Decisione della Commissione ai sensi dell'articolo 6(1)(b) del Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio¹ e dell'articolo 57 dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo²

- (1) In data 30 ottobre 2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Con tale operazione Enel Green Power S.p.A. ("EGP"), controllata dal Gruppo Enel, e F2i SGR S.p.A. ("F2i") acquisiranno, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di una costituenda impresa comune ("Newco") mediante acquisto di quote (azioni).³ EGP e F2i saranno di seguito collettivamente indicate come "Parti".

I. ATTIVITÀ DELLE PARTI

- (2) EGP è la società del Gruppo Enel dedicata allo sviluppo e alla gestione delle attività di generazione di energia da fonti rinnovabili. EGP opera a livello internazionale ed è presente in Europa, nel continente americano ed in Africa.

¹ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 ("il regolamento sulle concentrazioni"). Con effetto dal 1 Dicembre 2009, il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFEU) ha introdotto alcuni cambiamenti, quali la sostituzione di 'Comunità' con 'Unione' e 'mercato comune' con 'mercato interno'. La terminologia del TFEU sarà in seguito impiegata in questa decisione.

² GU L 1, 3.1.1994, pag. 3 ("accordo SEE").

³ GU C 372, 10.11.2015, pag 2.

- (3) F2i è una società di gestione del risparmio, attualmente attiva nella gestione di due fondi mobiliari di tipo chiuso entrambi riservati a investitori qualificati e aventi la finalità di effettuare investimenti in attività infrastrutturali in Italia.
- (4) NewCo è la società di nuova costituzione alla quale EGP e F2i conferiranno *asset* di produzione di energia fotovoltaica in Italia (con una capacità produttiva globale di circa 250MW) e che sarà controllata congiuntamente dalle due società.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

- (5) L'operazione prospettata prevede la costituzione di un'impresa comune tra EGP e F2i per la gestione congiunta di attività per la generazione di energia elettrica da impianti fotovoltaici in Italia.
- (6) L'operazione sarà portata a compimento in tre distinte fasi:
 - a. Inizialmente EGP riorganizzerà le attività nel settore fotovoltaico, conferendo sia gli impianti fotovoltaici di sua titolarità che le partecipazioni di maggioranza in società titolari di impianti fotovoltaici da essa possedute in Altomonte FV S.r.l, una società 100% controllata da EGP tramite Enel Green Power Solar Energy S.r.l. ("ESE"). EGP ed ESE costituiranno una società in forma di S.r.l. mediante conferimento delle partecipazioni dalle stesse detenute in Altomonte.
 - b. Successivamente, F2i Solare and F2i Solare 3, indirettamente controllate da F2i, saranno fuse per incorporazione nella S.r.l., dando vita a NewCo. Contestualmente alla fusione, NewCo sarà trasformata in S.p.A. La creazione di NewCo è condizionata all'ottenimento dell'autorizzazione da parte della Commissione Europea ai sensi del regolamento sulle concentrazioni.
 - c. Infine, HFV S.p.A. - una società in cui F2i detiene una partecipazione di controllo pari al 50%, e che a sua volta detiene alcune società attive nella generazione di energia da impianti fotovoltaici in Italia – sarà conferita in NewCo. A tale scopo, durante l'esecuzione delle prime due fasi dell'operazione, F2i acquisterà l'intero capital sociale di HFV S.p.A..
- (7) A seguito di queste operazioni, EGP e F2i deterranno ciascuna una partecipazione in NewCo pari al 50% del capitale sociale di NewCo.
- (8) In base al Patto Parasociale ed all'Accordo Quadro avente ad oggetto la costituzione di NewCo, il Consiglio di Amministrazione di NewCo sarà composto da [...] membri, di cui [...] designati da EGP e [...] designati da F2i. Ai sensi dell'articolo 8.1.2 del Patto Parasociale, le decisioni relative ad alcune materie potranno essere adottate solo con la presenza ed il voto favorevole di almeno un amministratore nominato da EGP e di un amministratore nominato da F2i (cosiddette materie riservate). Tali materie riguardano in particolare [...]. Per l'effetto, le Parti controlleranno congiuntamente NewCo.
- (9) All'atto della costituzione di NewCo, saranno conferiti in NewCo i [...] dipendenti (personale operativo) che attualmente compongono il personale di F2i Solare 3. Successivamente, nell'ambito del conferimento in NewCo dell'intera partecipazione in HFV, NewCo acquisirà ulteriori [...] dipendenti (di varia qualifica e livello) che attualmente compongono il personale di HFV. Inoltre, la NewCo sarà titolare di tutti gli impianti di generazione di elettricità fotovoltaica. È

altresì previsto che NewCo incassi integralmente i ricavi realizzati con la commercializzazione dell'elettricità prodotta.

- (10) NewCo stipulerà con EGP contratti di servizio relativi, *inter alia*, a: servizi di O&M; attività di *energy management*; e servizi di natura tecnica e amministrativa, quest'ultimo contratto sarà concluso con HFV. I corrispettivi relativi a tali contratti è stato concordato sulla base di un valore in linea con le condizioni generalmente applicate sul mercato.⁴
- (11) Per l'effetto, la NewCo sarà un'impresa a pieno titolo in grado di esercitare stabilmente tutte le funzioni di un'entità economica autonoma.
- (12) Alla luce di quanto esposto, la creazione di NewCo da parte di EGP e F2i costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 3(1)(b) del regolamento sulle concentrazioni.

III. DIMENSIONE EUROPEA

- (13) Il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 5 miliardi di EUR⁵ [Gruppo Enel EUR 73 328 milioni, F2i EUR [...]]; e il fatturato totale realizzato singolarmente nell'UE da almeno due delle imprese interessate è superiore a 250 milioni di EUR [Gruppo Enel EUR [...][...], F2i EUR [...]]. Inoltre, almeno una di tali imprese (Gruppo Enel) non realizza oltre i due terzi del proprio fatturato totale nell'UE all'interno di un unico e medesimo Stato membro dell'UE. L'operazione notificata ha pertanto dimensione europea.

IV. ANALISI CONCORRENZIALE

- (14) L'operazione dà luogo alla creazione di una sovrapposizione orizzontale relativa al mercato della generazione e della vendita all'ingrosso di energia elettrica, mercato nel quale sia EGP che F2i sono attive.
- (15) Inoltre, in ragione della presenza del Gruppo Enel nel mercato della distribuzione, nei mercati della produzione e commercializzazione dei sistemi fotovoltaici e, infine, nel mercato della vendita dell'energia al dettaglio, l'operazione dà altresì luogo a relazioni verticali tra questi mercati e il mercato della generazione e vendita all'ingrosso di energia elettrica.

⁴ Con riferimento al contratto di Energy Management, le Parti precisano che è difficile definire uno "standard di mercato". In ogni caso, la remunerazione prevista in favore EGP include due diverse parti: (a) una parte fissa volta a garantire, tra le altre cose, che i costi fissi sostenuti da EGP siano interamente coperti; e, (b) una parte variabile, il cui importo sarà definito proporzionalmente ai proventi dell'attività di *energy management* prestata.

⁵ Volume di affari calcolato ai sensi dell'articolo 5 del regolamento sulle concentrazioni.

1.1. Mercati del prodotto e geografici rilevanti

A. Mercati della generazione e della vendita all'ingrosso

- (16) Nella propria prassi decisionale, la Commissione ha considerato che il mercato della produzione e vendita all'ingrosso di energia elettrica ricomprende la generazione di elettricità da parte delle centrali elettriche, nonché l'elettricità importata fisicamente attraverso i punti d'interconnessione allo scopo della rivendita ai distributori che servono gli utenti finali, e in misura minore a grandi gruppi industriali.⁶ La prassi della Commissione ha sempre respinto la distinzione tra un mercato della produzione di energia elettrica e un mercato della vendita all'ingrosso, giacché la produzione in quanto tale costituisce soltanto un primo anello della catena del valore, mentre i volumi di energia elettrica prodotti sono commercializzati sul mercato all'ingrosso.
- (17) Le Parti concordano con la definizione considerata dalla Commissione nella sua prassi decisionale.
- (18) Nella propria prassi decisionale la Commissione ha identificato i mercati della produzione e vendita all'ingrosso di energia elettrica come aventi, generalmente, dimensione nazionale, in ragione della scarsa interconnessione tra gli Stati.⁷
- (19) Tuttavia, con riferimento al caso specifico dell'Italia, la Commissione ha riconosciuto la possibilità che il quadro normativo nazionale e i vincoli di rete siano suscettibili di determinare una dimensione sub-nazionale del mercato in parola, pur lasciando aperta la questione dell'esatta definizione del mercato geografico.⁸ Tale conclusione è stata altresì raggiunta dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("AGCM"), la quale ritiene che il mercato della produzione e vendita all'ingrosso di energia elettrica abbia dimensione sub-nazionale, coincidente con quattro Macro-zone (Macro-zona Nord, Macro-zona Sud, Macro-zona Sicilia e Macro-zona Sardegna).⁹
- (20) Le Parti ritengono che la corretta dimensione geografica del mercato sia quella nazionale.

Conclusione sulla definizione dei mercati del prodotto e geografici rilevanti

- (21) La Commissione considera che nel caso di specie la precisa delimitazione del mercato del prodotto e geografico rilevante può essere lasciata aperta, giacché l'operazione non suscita seri dubbi per quanto riguarda la compatibilità con il

⁶ COMP/M.7137 - EDF/DALKIA EN FRANCE; Decisione del 25 giugno 2014; COMP/M.6984 – EPH/STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA, decisione del 20 novembre 2013.

⁷ COMP/M.7137 - EDF/DALKIA EN FRANCE; Decisione del 25 giugno 2014; COMP/M.6984 – EPH/STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA, decisione del 20 novembre 2013.

⁸ COMP/M.4368 – EDISON/ENECO ENERGIA, decisione del 19 ottobre 2006.

⁹ Provvedimento AGCM 19 giugno 2012, segnalazione AS972 – Mercato della produzione e vendita all'ingrosso di energia elettrica.

mercato comune, indipendentemente dalla definizione del mercato rilevante adottata.

B. Mercato della distribuzione

- (22) Nella propria prassi decisionale, la Commissione ha considerato che il mercato della distribuzione comprenda la gestione delle reti di media e bassa tensione.¹⁰
- (23) Per quanto attiene alla dimensione geografica del mercato, la Commissione ha considerato che ciascuna rete di distribuzione costituisce un mercato rilevante distinto.¹¹
- (24) Le Parti concordano con tali definizioni del mercato.

Conclusione sulla definizione dei mercati del prodotto e geografici rilevanti

- (25) La Commissione considera che nel caso di specie la precisa delimitazione del mercato del prodotto e geografico rilevante può essere lasciata aperta, giacché l'operazione non suscita seri dubbi per quanto riguarda la compatibilità con il mercato interno, indipendentemente dalla definizione del mercato rilevante adottata.

C. Mercato della produzione e commercializzazione di celle e moduli fotovoltaici

- (26) Il mercato del prodotto rilevante è quello della produzione, assemblaggio e commercializzazione di celle e moduli fotovoltaici.¹²
- (27) Nella propria prassi decisionale, la Commissione ha considerato che le celle e i moduli fotovoltaici potrebbero costituire mercati rilevanti distinti dal punto di vista merceologico.
- (28) Le Parti sostengono che ai fini della valutazione concorrenziale dell'operazione tale distinzione non si ritiene necessaria: dal lato della domanda, non sussiste una distinzione d'uso tra celle e moduli fotovoltaici, dal momento che i clienti acquistano di solito moduli che già incorporano le celle solari, e, dal lato dell'offerta, i produttori generalmente producono entrambi i prodotti citati.

¹⁰ COMP/M.6984 – EPH/STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA, decisione del 20 novembre 2013, COMP/M.5827 - ELIA/IFM/50HERTZ, decisione del 10 maggio 2010; COMP/M.5512 ELECTRABEL / E.ON, decisione del 16 ottobre 2009.

¹¹ COMP/M.6984 – EPH/STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA, decisione del 20 Novembre 2013, COMP/M.5827 - ELIA/IFM/50HERTZ, decisione del 10 maggio 2010; COMP/M.5467 RWE / ESSENT, decisione del 23 giugno 2009; COMP/M.3440 EDP / ENI / GDP, decisione del 9 dicembre 2004.

¹² COMP/M.2712 - ELECTRABEL/TOTALFINAELF/PHOTOVOLTECH Decisione del 18 aprile 2002; COMP/M.2367 - SIEMENS/E.ON/SHELL/SSG, decisione del 27 marzo 2001.

- (29) Quanto alla dimensione geografica del mercato, la Commissione ha considerato, lasciando aperta la precisa delimitazione del mercato, che sia i mercati della produzione e commercializzazione di celle fotovoltaiche sia il mercato della produzione e commercializzazione di moduli fotovoltaici sono mondiali¹³, in quanto non sussistono ostacoli di rilievo alla distribuzione dei prodotti dovuti all'ubicazione degli impianti produttivi, ai costi di trasporto o a barriere di tipo normativo-regolamentare. Inoltre, i prodotti fotovoltaici sono realizzati con standard tecnici uguali in tutto il mondo, i prezzi sono omogenei ovunque e i principali produttori operano a livello mondiale.
- (30) Le Parti concordano con la definizione considerata dalla Commissione nella sua prassi decisionale.

Conclusione sulla definizione dei mercati del prodotto e geografici rilevanti

- (31) La Commissione considera che nel caso di specie la precisa delimitazione del mercato del prodotto e geografico rilevante può essere lasciata aperta, giacché l'operazione non suscita seri dubbi per quanto riguarda la compatibilità con il mercato interno, indipendentemente dalla definizione del mercato rilevante adottata.

D. Mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica

- (32) Nella vendita di energia elettrica al dettaglio la Commissione ha distinto:¹⁴
- i. il mercato della vendita di energia elettrica a clienti non domestici connessi in media ed alta tensione;
 - ii. il mercato della vendita di energia elettrica a clienti non domestici connessi in bassa tensione;
 - iii. il mercato della vendita di energia elettrica a clienti domestici connessi in bassa tensione.
- (33) Quanto alla dimensione geografica del mercato, la Commissione ha ritenuto che i mercati della vendita al dettaglio di energia elettrica hanno una portata nazionale.¹⁵
- (34) Le Parti concordano con tali definizioni del mercato.

Conclusione sulla definizione dei mercati del prodotto e geografici rilevanti

- (35) La Commissione considera che nel caso di specie la precisa delimitazione del mercato del prodotto e geografico rilevante può essere lasciata aperta, giacché l'operazione non suscita seri dubbi per quanto riguarda la compatibilità con il mercato interno, indipendentemente dalla definizione del mercato rilevante adottata.

¹³ COMP/M.2712 - ELECTRABEL/TOTALFINAELF/PHOTOVOLTECH Decisione del 18 aprile 2002; COMP/M.2367 - SIEMENS/E.ON/SHELL/SSG, decisione del 27 marzo 2001.

¹⁴ COMP/M.7019 - TRIMET/EDF/NEWCO, decisione del 4 febbraio 2013; COMP/M.2792 EDISON/EDIPOWER/EUROGEN, decisione del 13 settembre 2002.

¹⁵ COMP/M.7019 - TRIMET/EDF/NEWCO, decisione del 12 dicembre 2013; COMP/M.2792 EDISON/EDIPOWER/EUROGEN decisione del 3 maggio 2002.

1.2. Compatibilità con il mercato interno

Mercato interessato orizzontalmente

- (36) Sia EGP sia F2i che NewCo operano nel mercato della produzione e della vendita all'ingrosso di energia elettrica, il quale pertanto è un mercato interessato orizzontale. La quota di mercato congiunta di EGP, F2i e NewCo su tale mercato sarà pari al [30-40]% in termini di capacità installata e al [20-30]% in termini di volume di produzione a livello nazionale. A livello regionale, la loro quota di mercato congiunta ammonta a: (i) [20-30]% in termini di capacità installata e a [20-30]% in termini di volume nell'Italia del Nord; (ii) [30-40]% in termini di capacità installata e a [40-50]% in termini di volume nell'Italia del Sud; (iii) [30-40]% in termini di capacità installata e [30-40]% in termini di volume in Sicilia; (iv) [30-40]% in termini di capacità installata e a [20-30]% in termini di volume in Sardegna.
- (37) Tuttavia, l'incremento cui l'operazione darà luogo non sarà significativo, essendo inferiore al [0-5]% e l'incremento dell'indice HHI inferiore a 150, indipendentemente dalla definizione di mercato rilevante. Pertanto, il cambiamento sulla struttura di mercato causata dall'operazione appare molto limitato. Inoltre, nel mercato della produzione e della vendita all'ingrosso di energia elettrica operano altri concorrenti, tra cui Eni ed Edison, ciascuno con quote di mercato pari a [5-10]% su base nazionale, che potranno esercitare una pressione concorrenziale sulla NewCo.

Mercati collegati verticalmente

- (38) EGP opera nel mercato della distribuzione di elettricità, che si trova a valle del mercato della produzione e della vendita all'ingrosso di elettricità. La quota di mercato detenuta in tale mercato a valle ammonta a [80-90]% sulla base del volume a livello nazionale e a [90-100]% se si considera il mercato coincidente con la singola concessione ottenuta.
- (39) Enel è altresì attiva nel mercato della vendita di energia elettrica, che si trova a valle del mercato della generazione e della vendita all'ingrosso di energia elettrica. La quota di mercato di Enel in tale mercato a valle è pari a [40-50]% se si considera il mercato della vendita di energia elettrica a clienti non domestici connessi in bassa tensione ed a [70-80]% se si considera il mercato della vendita di energia elettrica a clienti domestici connessi in bassa tensione.
- (40) In ragione dell'elevata quota di mercato di Enel in entrambi i mercati a valle, tali mercati sono tecnicamente mercati verticali interessati. Tuttavia, F2i e NewCo sono attori marginali nel mercato a monte della produzione e della vendita all'ingrosso di energia elettrica in Italia, infatti ciascuno di essi ha una quota di mercato minore dell'[0-5]% a prescindere dalla definizione di mercato adottata. I mercati interessati sono tali esclusivamente a causa della posizione di Enel nel mercato a valle della distribuzione di elettricità e di vendita di energia elettrica, la quale non è in alcun modo creata dall'operazione, ma è pre-esistente ad essa. Pertanto, appare alquanto improbabile che l'operazione si traduca in un sostanziale cambiamento della capacità e degli incentivi di Enel (o EGP), F2i e NewCo di precludere l'accesso al mercato. Per l'effetto, è improbabile che tali collegamenti verticali diano luogo a problemi concorrenziali.

- (41) EGP è altresì attiva nel mercato della produzione e della commercializzazione di celle e moduli fotovoltaici, che si trova a monte del mercato della produzione e vendita all'ingrosso di energia elettrica. Sul mercato a monte, EGP detiene una quota di mercato modesta pari a [0-5]% su scala globale. Considerato che nel mercato a valle della produzione e vendita all'ingrosso di energia elettrica, la quota di mercato congiunta di EGP, F2i e di NewCo eccede appena il [30-40]% e l'incremento risultante dall'operazione è marginale, l'operazione non pare muti la capacità e gli incentivi di EGP, F2i e NewCo di precludere i concorrenti a monte e/o a valle.
- (42) Per le ragioni sopra esposte, l'operazione non suscita seri dubbi per quanto riguarda la compatibilità con il mercato comune.

V. CONCLUSIONE

- (43) Per i motivi sopra illustrati, la Commissione Europea ha deciso di non opporsi all'operazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno e con l'accordo SEE. La presente decisione è adottata a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento sulle concentrazioni e dell'articolo 57 dell'accordo SEE.

*Per la Commissione
(firma)
Margrethe VESTAGER
Membro della Commissione*